



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE GENERALE

1	DEFINIZIONI.....	3
2	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	4
2.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	4
2.2	CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ	5
2.3	REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001	6
2.3.1	Articolo 24.....	6
2.3.2	Articolo 24 bis	6
2.3.3	Articolo 24 ter.....	7
2.3.4	Articolo 25.....	7
2.3.5	Articolo 25 bis	8
2.3.6	Articolo 25 bis.1.	8
2.3.7	Articolo 25 ter.....	8
2.3.8	Articolo 25 quater	9
2.3.9	Articolo 25 quater 1	9
2.3.10	Articolo 25 quinquies.....	9
2.3.11	Articolo 25 sexies	9
2.3.12	articolo 25 septies	10
2.3.13	Articolo 25 octies.....	10
2.3.14	Articolo 25 novies.....	10
2.3.15	Art. 25 decies	11
2.3.16	Legge 146/2006 crimini transnazionali.....	11
2.3.17	Art. 25 undecies	11
2.3.18	Art. 25 duodecies	12
2.3.19	Art. 25 terdecies.....	12
2.4	SANZIONI APPLICABILI.....	12
2.5	REQUISITI PER LA COSTRUZIONE DEL MOG.....	13
3	MODELLO ORGANIZZATIVO	14
3.1	ORIGINI E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE	14
3.2	ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	15
4	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
4.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
4.2	RAPPORTI TRA DESTINATARI E ODV	17
4.3	CARATTERISTICHE FUNZIONI E COMPITI	17
4.4	INFORMAZIONI DA PARTE DI DIPENDENTI COLLABORATORI E TERZI.....	18
4.5	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
5	FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	20
5.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	20
5.2	SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	20
6	SISTEMA DISCIPLINARE	21
6.1	PRINCIPI GENERALI.....	21
6.2	SANZIONI PER I DIPENDENTI.....	21
6.3	SANZIONI PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE	21
6.4	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI E TERZI.....	21
6.5	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	22
6.6	AMBITO DI APPLICAZIONE	22

1 DEFINIZIONI

Ai fini di una più corretta e compiuta lettura del presente Modello Organizzativo e di gestione ex. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si propongono le seguenti ‘definizioni’:

Decreto 231: E’ il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Destinatari: Sono i soggetti cui è rivolto il Modello.

Ente o Fondazione: È la Fondazione Aldini Valeriani (Bologna).

Modello (anche MOG): È l’insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza (anche OdV): È l’organo dell’Ente previsto dall’art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l’eventuale aggiornamento.

Protocollo: È la procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

2 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Inquadramento normativo

Con il **Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001** dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito.

In effetti, l'articolo 11 della sopracitata legge delega aveva, in sintesi, previsto: l'introduzione della responsabilità amministrativa; un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità; l'attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti; l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; un catalogo di sanzioni; la competenza del giudice penale; l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto seguito il Decreto 231.

Tale Decreto (come successivamente modificato ed integrato) ha effettivamente introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitano (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha, pertanto, inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di fornire una risposta repressiva a fenomeni delittuosi che si annidano nelle organizzazioni private (c.d. "crimini dei colletti bianchi") in cui l'accertamento delle responsabilità diventa più difficile in ragione della copertura fornita dallo "schermo" giuridico dell'Ente.

Sul punto, la *ratio legis* sembrerebbe quindi ben lontana dal voler colpire quella che è l'attività della Fondazione Aldini Valeriani.

Senonché, non si è voluto tuttavia escludere a priori che talune fattispecie criminose possano, anche solo 'potenzialmente', concretizzarsi nell'operatività di questa Fondazione.

Da qui la decisione di assumere, in conformità ai principi del Codice Etico, determinate soluzioni organizzative tali da rendere tale eventualità ancora più difficilmente realizzabile in concreto.

2.2 Condizioni di esclusione della responsabilità

Secondo la nuova disciplina (articolo 5 del Decreto 231), l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. 'soggetti apicali');
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (c.d. 'soggetti sottoposti').

E', altresì, previsto che l'Ente non risponde dell'illecito, quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Tanto premesso, è di fondamentale importanza il richiamo normativo alle condizioni di esclusione della responsabilità dell'Ente (Artt. 6 e 7 del Decreto 231).

Ebbene, nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

In questo caso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Ad ogni modo, si tratta di una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1.

Nell'ipotesi di reati commessi da "sottoposti", l'articolo 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quando l'autore del reato è un soggetto "sottoposto" all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente non in via presuntiva bensì solo qualora venga dimostrata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Siamo, pertanto, in un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, così da individuare quindi una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Avuto riguardo alle Fondazioni, la categoria degli 'apicali' può essere, certamente riferita al Presidente, al VicePresidente, al Consiglio di amministrazione, all'Organo di Indirizzo (ove presente), al Collegio dei Revisori e al Direttore, mentre quella dei 'sottoposti' si riferisce ai dipendenti della Fondazione e a coloro che con la stessa entrano in rapporto di collaborazione.

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione del MOG;
- l'idoneità del MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo (OdV) del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG;
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

2.3 Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

2.3.1 Articolo 24

Tale articolo prevede l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 316 bis del codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 ter del codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2 n. 1 del codice penale : truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis del codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del codice penale: frode informatica ai danni dello Stato.

2.3.2 Articolo 24 bis

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (entrata in vigore il 5 aprile 2008) l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, ed entrata in vigore il 1° luglio 2004).

La legge introduce modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati "informatici", amplia la

categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. Introducendo ad hoc l'art. 24 bis del D. Lgs. n 231/01, richiamando fattispecie relative a "delitti informatici e trattamento illecito di dati", sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

2.3.3 *Articolo 24 ter*

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, individuando i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

2.3.4 *Articolo 25*

Questo articolo indica i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie, come modificata dalla legge 6 novembre 2012 n. 190:

- art. 318 del codice penale: corruzione per l'esercizio delle funzioni;
- art. 319 del codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 ter del codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 322 del codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 317 del codice penale: concussione;

2.3.5 *Articolo 25 bis*

Questo articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Si tratta di un articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art.15).

In particolare, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2.3.6 *Articolo 25 bis.1.*

L'articolo aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009 prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

2.3.7 *Articolo 25 ter*

Questo articolo prevede i reati societari. In particolare, tenuto conto dell'intervento di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha introdotto il reato di corruzione tra privati, individua come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 2621 del codice civile: false comunicazioni sociali;
- art. 2622 del codice civile : false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- art. 2623 del codice civile: falso in prospetto (173 bis D.Lgs. n. 58/98);

- art. 2624 del codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625 del codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti;
- art. 2629 del codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2636 del codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del codice civile: aggio;
- art. 2638 del codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;
- art. 2635 del codice civile: corruzione tra privati.

2.3.8 *Articolo 25 quater*

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'articolo è stato aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3).

2.3.9 *Articolo 25 quater 1*

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

2.3.10 *Articolo 25 quinquies*

Tale articolo prevede delitti contro la personalità individuale ed è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5). In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 600 del codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis del codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600 ter del codice penale: pornografia minorile;
- art. 600 quater del codice penale: detenzione di materiale (pedo)pornografico;
- art. 600 quinquies del codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;

2.3.11 *Articolo 25 sexies*

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184) e la Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche in relazione ai seguenti illeciti amministrativi dell'Abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis (D.Lgs. 24.02.98, n. 58, come modificato dalla Legge 18.04.05 n. 62, art. 9) e della Manipolazione del mercato ex art. 187 ter (D.Lgs. 24.02.98, n. 58, come modificato dalla L. 18.04.05 n. 62, art. 9).

2.3.12 *articolo 25 septies*

Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2.3.13 *Articolo 25 octies*

Tale articolo *aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3*, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (648-ter1 c.p.).

2.3.14 *Articolo 25 novies*

Questo articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si tratta di una norma aggiunta recentemente dalla legge n. 99 del 23/07/09, che prevede le seguenti fattispecie:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

2.3.15 *Art. 25 decies*

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4) prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

2.3.16 *Legge 146/2006 crimini transnazionali*

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

2.3.17 *Art. 25 undecies*

Con il d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali".

In virtù del nuovo articolo inserito, le nuove ipotesi di reati applicabili sono le seguenti:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

2.3.18 Art. 25 duodecies

Questo articolo è stato previsto dal D. Lgs. del 16 luglio 2012 n. 109 che ha esteso la normativa anche nel caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, delitto di cui all'art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

2.3.19 Art. 25 terdecies

Questo articolo è stato previsto dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n. 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017 in materia di razzismo e xenofobia e punisce chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; nonché chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

2.4 Sanzioni applicabili

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

In base all'articolo 9 comma 2 del D.Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè sono sempre disposte in caso di condanna; le sanzioni interdittive (che possono peraltro essere, anche, disposte a titolo di misura cautelare) e la pubblicazione della sentenza di condanna sono invece eventuali.

Resta, tuttavia, da precisare che, in base all'art. 15, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave

pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo all'Ente, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

2.5 Requisiti per la costruzione del MOG.

Gli articoli 6 e 7 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo, come detto, il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

La nuova normativa prevede quindi l'adozione da parte degli enti e delle società dei "modelli di organizzazione" diretti a prevenire la commissione di reati.

Alla predisposizione di tali modelli è legato il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Si tratta, comunque, di una facoltà non di un obbligo, peraltro previsto dal Decreto, ma non dalla legge delega.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2, 3, 4 e articolo 7 commi 3 e 4).

In sintesi, i requisiti si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3 MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Origini e principali attività della Fondazione

La Fondazione Aldini Valeriani nasce per iniziativa del Comune di Bologna, di Unindustria e della Camera di commercio (art. 1 Statuto).

Come recita lo Statuto FAV (art. 3), la Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro ed informa la propria attività organizzativa e di gestione a criteri di efficienza ed economicità.

E' prevalente scopo della Fondazione lo sviluppo della cultura tecnica, della cultura di impresa e dell'organizzazione aziendale al fine di sostenere il sistema produttivo, bolognese e regionale, con attività proprie e in collaborazione con gli altri enti del territorio, con particolare riferimento ai settori della meccanica e dell'elettronica.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie la Fondazione, in particolare, realizza in Italia e all'estero:

- iniziative di orientamento scolastico e professionale per promuovere l'accesso dei giovani ai percorsi formativi tecnici e scientifici;
- formazione per rendere disponibile alle realtà produttive di Bologna e della Regione profili tecnici avanzati e competitivi a livello internazionale;
- il trasferimento di conoscenze avanzate alle imprese private e pubbliche;
- progetti di ricerca sulle tematiche afferenti alle proprie aree di attività;
- un'immagine positiva e di alto prestigio sociale bolognese e regionale del sapere tecnico.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività utile al perseguimento degli scopi indicati al comma precedente. In particolare essa potrà:

- stipulare accordi di ricerca su temi specifici con imprese private e pubbliche, istituti universitari e di ricerca, enti nazionali ed esteri, singoli studiosi;
- concedere borse di studio per l'Italia e per l'estero, tanto a studenti che a diplomati degli Istituti Tecnico Industriali delle scuole dell'area bolognese e regionale, per la frequenza a corsi o stage di approfondimento o specializzazione, con preferenza per gli studenti e diplomati degli Istituti Aldini Valeriani;
- stanziare contributi per speciali ricerche ed esperimenti finalizzati allo sviluppo e al trasferimento dell'innovazione tecnologica nell'area bolognese e regionale;
- adottare ogni altra iniziativa e stipulare ogni altro accordo di volta in volta giudicati idonei per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

La Fondazione potrà inoltre, direttamente o tramite appositi enti o società di gestione in Italia e all'estero:

- organizzare e realizzare, anche con finanziamento pubblico, corsi di formazione postdiploma per giovani in cerca di prima occupazione, corsi di formazione dei formatori, sperimentazioni di modelli/percorsi professionali e corsi per imprenditori, dirigenti, quadri e tecnici aziendali a contenuto sia tecnologico che gestionale;
- organizzare e realizzare servizi di consulenza e assistenza tecnica e gestionale a favore delle aziende;
- locare alle aziende spazi attrezzati in cui le stesse, con personale proprio o insieme a studenti e docenti, possano sviluppare progetti specifici per lo studio di particolari, per la realizzazione di prototipi o di piccole serie o per qualsiasi altro tipo di attività legata alle risorse tecniche disponibili;
- predisporre e realizzare materiali didattici, nonché volumi e dispense di studio e qualsiasi altra dotazione utile per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
- realizzare pubblicazioni relative alla propria attività e per pubblicare contributi a questa relativi;

- realizzare un proprio Centro studi e documentazione, dotato di una biblioteca specializzata e di supporti telematici avanzati, che consenta lo studio, lo sviluppo, ed il trasferimento delle tecnologie applicate;
 - effettuare studi e ricerche di mercato;
 - fornire servizi nel campo del controllo e della certificazione di qualità dei prodotti, dei processi e delle imprese;
 - la promozione, l'organizzazione e la tenuta di conferenze, seminari e convegni su argomenti pertinenti l'oggetto della Fondazione;
 - la gestione di reti informatiche, telematiche e di programmi multimediali in generale e anche la realizzazione di progetti e programmi di formazione a distanza e di telelavoro.
- Al fine del migliore raggiungimento dello scopo, la Fondazione potrà partecipare a società, Enti, consorzi con oggetto sociale coerente al proprio.

3.2 ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'articolo 5 dello Statuto della Fondazione prevede che sono **Organi della Fondazione:**

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti

Le **specifiche norme dello Statuto** disciplinano **composizione, nomina, attribuzioni e funzionamento degli organi** (si rinvia sul punto alla Parte Speciale del MOG 231 FAV). Attualmente, la composizione degli Organi sociali risulta la seguente:

Presidente:

Sandra Samoggia

Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Sandra Samoggia (Confindustria Emilia Area Centro)

Consigliere: Maura Grandi (Comune)

Consigliere: Michele Gualandi (Confindustria Emilia Area Centro)

Consigliere: Stefano Sarti (Confindustria Emilia Area Centro)

Direttore:

Paolo Parlangeli

Revisore dei Conti

Angelo Sansò

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, che regolano le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, la Fondazione istituisce un Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza e controllo dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

Come previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/01, l'organismo è interno alla Fondazione, in quanto deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Per tali motivi i membri dell'Organismo di Vigilanza devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché, come organo collegiale, un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Costituisce causa di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate, la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001 ovvero la condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, il CdA potrà disporre, sentito il parere del Revisore dei Conti, la sospensione di uno o più componenti l'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa.

Le Disposizioni ordinamentali relative all'Organismo di Vigilanza sono disciplinate da uno specifico Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono adottate dallo stesso OdV con specifico regolamento.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Presidente del Consiglio d'Amministrazione con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dispone di un adeguato budget di spesa per ogni singolo esercizio.

4.2 Rapporti tra destinatari e ODV

All'osservanza del modello organizzativo sono tenuti tutti i soggetti operanti all'interno della Fondazione. Tali soggetti potranno, per aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul modello, rivolgersi all'Organismo.

Allo stesso Organismo dovranno essere trasmessi, a cura delle funzioni dell'Ente coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati. L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura della Fondazione. L'Organismo, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

4.3 Caratteristiche funzioni e compiti

In linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

In via generale, esso:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento.

In particolare, l'OdV, sulla base di un programma annuale di interventi, deve tra l'altro:

- vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi della Fondazione provvedano a dar corso alle misure correttive;

- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la Fondazione, predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un' integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in Fondazione per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- proporre eventuali e/o necessari aggiornamenti del Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della Fondazione;
- procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti l'ODV:

- ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Fondazione e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
- è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

4.4 Informazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul Modello, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo saranno trattate in modo da garantire:

- il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza ed evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- la tutela dei diritti di enti e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute con discrezionalità e responsabilità e attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari.

4.5 Modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Tutte le comunicazioni e le informazioni rivolte all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: odv@fav.it.

A tale indirizzo può accedere solamente l'Organismo di Vigilanza attraverso l'identificazione di un proprio ID e della relativa PASSWORD.

L'OdV deve obbligatoriamente comunicare al mittente del messaggio l'avvenuta lettura del contenuto del messaggio di posta elettronica ricevuto; tale riscontro certifica l'avvenuta ricezione e lettura del contenuto del messaggio.

Le comunicazioni periodiche ed ufficiali previste dal MOG devono essere inviate direttamente all'OdV per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato.

5 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Nel contesto della Fondazione dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In merito alla selezione del personale, la Funzione competente dovrà effettuare nei confronti delle persone assunte un'adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Fondazione.

5.1 Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dal Direttore Generale di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento quando necessario.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Fondazione (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

5.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali si intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

Saranno fornite ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle procedure adottate dalla Fondazione sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'efficacia del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che “i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

6.2 Sanzioni per i dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nel CCNL applicato.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL applicato.

6.3 Sanzioni per i componenti gli Organi della Fondazione

Qualora violazioni delle previsioni del Modello siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il CdA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca.

6.4 Misure nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto Modello potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In ogni caso di violazione, l'autore del fatto e i soggetti che ne abbiano la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Fondazione.

6.5 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle specifiche sanzioni verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze, e comunque in base ai seguenti criteri di carattere generale:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, ai precedenti ruoli, compiti o funzioni, alla reiterazione del comportamento, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

6.6 Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti di chi ponga in essere comportamenti consistenti in:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, conservazione, e controllo degli atti previsti nelle singole procedure, in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- omessa vigilanza del Direttore Generale, quale soggetto apicale della struttura, sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione prevista ovvero

impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti.